

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE
Art. 1. La società è denominata “ Società Italiana di Economia Agraria” (Sidea).	Art. 1. DENOMINAZIONE L'Associazione è denominata “Società Italiana di Economia Agraria” (SIDEA).	<i>La modifica è giustificata dal fatto che la SIDEA è un'associazione non una società.</i>
Art. 2. La Sidea è una associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e coordinare lo studio dei problemi economici in agricoltura. A tal fine: - organizza Convegni di Studio degli economisti agrari italiani in località indicate dal Consiglio di Presidenza e su argomenti da esso prestabiliti; pubblica gli “atti” dei convegni; promuove l'organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, conferenze su problemi particolari; - cura la collaborazione internazionale con particolare riguardo ai metodi di ricerca ed allo studio dei risultati ottenuti nel campo dell'economia agraria e di materie ad essa attinenti; - si propone di tenere rapporti permanenti di collaborazione con le società di economia agraria degli altri Paesi e con gli Organi internazionali degli Economisti Agrari, nonché con gli Enti ed Istituti che svolgono attività di studio e di ricerca nel campo particolare dell'economia agraria; - dibatte i problemi dell'insegnamento dell'economia agraria e delle discipline affini nelle scuole italiane e soprattutto nelle Università; - può svolgere ogni altra attività culturale ritenuta utile al migliore raggiungimento dei fini sociali; - nel perseguimento delle suddette finalità mantiene rapporti di collaborazione con	Art. 2. SCOPI La SIDEA è una associazione senza fini di lucro regolata a norma del Titolo II, Capo III, artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Essa ha lo scopo di promuovere l'avanzamento e la diffusione delle conoscenze scientifiche nel campo delle discipline economiche applicate all'analisi del settore primario e del sistema agro-industriale e delle politiche economiche collegate, nonché delle interrelazioni con il mercato e il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari, con il resto dell'economia, con il territorio e con l'ambiente. A tal fine: - organizza Convegni di Studio degli economisti agrari italiani in località indicate dal Consiglio di Presidenza e su argomenti da esso prestabiliti; promuove la pubblicazione degli “atti” dei convegni; promuove l'organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, conferenze su problemi particolari; - cura la collaborazione internazionale con particolare riguardo ai metodi di ricerca ed allo studio dei risultati ottenuti nel campo dell'economia agraria e di materie ad essa attinenti; - tiene rapporti di collaborazione con le società di economia agraria degli altri Paesi e con gli organismi internazionali degli Economisti Agrari, nonché con gli Enti ed Istituti, pubblici e privati, che svolgono attività di studio e di ricerca nel campo particolare dell'economia agraria;	<i>Sono state introdotte tre modifiche.</i> <i>La prima dà conto del fatto che la SIDEA, in quanto associazione senza fine di lucro, non riconosciuta, è allocabile tra gli “enti non commerciali o non profit”, e disciplinata dal Titolo II (“Delle Persone Giuridiche”) Capo III (“Delle Associazioni Non Riconosciute e dei Comitati”) del Libro I (“Delle Persone e Della Famiglia”) del Codice Civile, agli articoli che vanno dal 36 al 47.</i> <i>La seconda amplia lo scopo della società, coerentemente con l'ampliamento del campo di interesse e di studio dell'economia agraria in maniera da ricomprendervi anche le interrelazioni del settore agricolo con il resto dell'economia, nonché il mercato e il consumo dei prodotti agricoli e agro-industriali e le politiche economiche collegate.</i> <i>La terza modifica intende garantire la possibilità di ricevere erogazioni liberali di qualsiasi natura da reinvestire nell'attività sociale e di svolgere eventualmente attività e prestazioni di servizi fornite dagli associati.</i>

gli Enti Pubblici o Privati che hanno competenza o operano nel sistema agro-alimentare.	- agevola la diffusione in campo nazionale e internazionale dei risultati delle ricerche degli associati, potendo istituire a tal fine riviste scientifiche, anche internazionali, di sua proprietà, anche in collaborazione con associazioni di economisti agrari di altri Paesi o collaborare a riviste di altre associazioni internazionali; - dibatte i problemi dell'insegnamento dell'economia agraria e delle discipline affini, promuovendone l'insegnamento nelle scuole italiane e soprattutto nelle Università; - può svolgere ogni altra attività culturale ritenuta utile al migliore raggiungimento dei fini sociali; - nel perseguimento delle suddette finalità mantiene rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici o privati che hanno competenza o operano nel sistema agro-alimentare. La SIDEA può svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari ovvero ad essi connessi o accessori. Può inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti e/o altri soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali da impiegare nell'attività dell'Associazione. Essa può, infine, accettare elargizioni in denaro, donazioni, lasciti, effettuare raccolte di fondi, offerte, cessioni di beni o prestazioni di servizi ed altre attività occasionali a pagamento. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.	
Art. 3. Sono Organi della Sidea: l'Assemblea dei Soci; il Presidente, il Consiglio di Presidenza; il Segretario-Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei conti.	Art. 3. ORGANI Sono Organi della SIDEA: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, il Segretario-Tesoriere, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Proviviri.	<i>Le modifiche proposte sono due.</i> <i>La prima propone la sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui peraltro lo Statuto vigente non indica né la composizione né le modalità di funzionamento, con un Collegio Sindacale. Ciò è</i>

		<i>sembrato opportuno in quanto il Collegio dei revisori dei conti può essere costituito, per legge, solo da esperti iscritti all'albo dei Revisori Contabili, mentre l'associazione può realisticamente ricorrere solo a soci.</i> <i>La seconda introduce un nuovo organo, il Collegio dei Probiviri, cui far dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati e tra questi e l'associazione.</i>
Art. 4. La Sidea ha sede amministrativa nel luogo dove svolge la propria attività il Segretario-Tesoriere.	Art. 4. SEDE La SIDEA ha sede legale nel luogo in cui è domiciliato il suo Presidente e sede amministrativa nel luogo in cui svolge la sua attività il Segretario-Tesoriere. Le sedi legale ed amministrativa vengono pertanto modificate a seguito di ciascun rinnovo del Consiglio di Presidenza.	<i>La modifica intende evidenziare l'esistenza di una sede legale (non citata nello statuto vigente) diversa da quella amministrativa e l'obbligo di modificarle ufficialmente ad ogni rinnovo dell'organo amministrativo.</i>
Art. 5. Possono far parte della Società le persone fisiche che abbiano particolare interesse ai fini perseguiti dalla Società stessa ed esperte in materie attinenti l'economia agraria. I soci possono essere Ordinari ed Onorari. La nomina a Socio Ordinario ed Onorario è elettiva. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere eletti Soci Ordinari gli studiosi che abbiano dimostrato proficuo e documentato interesse nello studio e nelle realizzazioni nell'ambito dell'economia agraria e delle materie ad essa attinenti. I soci Onorari devono essere scelti tra gli studiosi italiani e stranieri che abbiano raggiunto fama rilevante negli studi di economia agraria ed in materie ad essa attinenti. L'elezione a Socio Ordinario ed a Socio Onorario è fatta dai Soci, con maggioranza dei due terzi dei votanti, su proposte insindacabili del	Art. 5. SOCI E MODALITA' DI ASSOCIAZIONE Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano particolare interesse ai fini perseguiti dall'Associazione stessa ed esperte in materie attinenti l'economia agraria. La partecipazione all'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza. L'Associazione riconosce e garantisce la libertà di ricerca scientifica e di espressione delle opinioni. Tutti gli associati hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione. I soci possono essere Ordinari ed Onorari. La nomina a Socio Ordinario ed Onorario è elettiva. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere eletti Soci Ordinari gli studiosi e gli esperti che, presentati da un Socio, abbiano dimostrato proficuo e documentato interesse nello studio e nelle realizzazioni nell'ambito dell'economia agraria e delle materie ad essa attinenti.	<i>Vengono proposte due integrazioni.</i> <i>La prima richiama i principi democratici e di uguaglianza fra i soci che devono ispirare la partecipazione all'associazione, coerentemente con le previsioni della vigente normativa fiscale in materia di enti non profit.</i> <i>Vengono inoltre forniti elementi di dettaglio non previsti dal vigente statuto, ma ritenuti importanti per la vita associativa:</i> <i>- il socio ordinario può essere chiamato a pagare oltre alla quota associativa annuale, anche contributi, ordinari e straordinari per garantire il pareggio di bilancio</i> <i>- il socio onorario è invece esonerato da qualsiasi versamento</i> <i>- sia i soci ordinari sia quelli onorari hanno diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo e passivo</i>

Consiglio di presidenza: I Soci votanti debbono rappresentare almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'espressione del voto può avvenire per corrispondenza.	I soci Onorari devono essere scelti tra gli studiosi italiani e stranieri che abbiano raggiunto fama rilevante negli studi di economia agraria ed in materie ad essa attinenti. L'elezione a Socio Ordinario ed a Socio Onorario è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, con voto segreto, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, su proposta del Consiglio di presidenza. I Soci votanti debbono rappresentare almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Sulla domanda di ammissione a Socio Ordinario si esprime in prima istanza, con le maggioranze di cui al presente Statuto, il Consiglio di Presidenza, che sottopone periodicamente alla competenza dell'Assemblea, in occasione della prima riunione utile, le domande pervenute. Nel caso di domande ritenute non ammissibili, il Consiglio di Presidenza deve motivare all'Assemblea le ragioni del diniego. Per quanto riguarda i Soci Onorari le proposte, motivate, sono fatte dal Consiglio di Presidenza o da un gruppo di almeno 20 soci. I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale. Qualora le esigenze di gestione lo richiedano, al socio ordinario può essere richiesto il pagamento di contributi, ordinari e straordinari per garantire il pareggio di bilancio. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale nonché di qualsiasi altro contributo ordinario o straordinario. Ciascun Socio, Ordinario e Onorario, ha diritto di voto in Assemblea e fa parte dell'elettorato attivo e passivo.	- le domande di ammissione a socio ordinario vengono preventivamente esaminate dal Consiglio di Presidenza - viene chiarita la procedura per l'ammissione dei soci onorari.
	Art. 6. RECESSO ED ESCLUSIONE La qualità di associato può essere persa: - per recesso - per esclusione L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Presidenza. Il recesso ha effetto immediato. Tuttavia, se la comunicazione	<i>Con questo nuovo articolo vengono disciplinate le cause di scioglimento del rapporto associativo e le relative modalità, come richiede la vigente normativa fiscale in materia di enti non profit.</i> <i>L'esclusione dei soci (per morosità, per gravi e/o ripetute violazioni dello Statuto o per comportamento</i>

	dell'intenzione di recedere non perviene con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 31 maggio, permane l'obbligo di versamento della quota associativa per l'esercizio in corso. L'associato può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi: a) per morosità del socio ordinario, protrattasi per almeno due esercizi; b) per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello Statuto o da questo richiamate; c) per comportamento gravemente incompatibile con gli obiettivi e i principi che regolano la vita dell'Associazione e con la sua buona reputazione. L'esclusione viene proposta dal Consiglio di Presidenza. Prima di procedere nell'iter che porta all'esclusione di un associato è necessario che gli vengano contestati per iscritto dal Consiglio di Presidenza gli addebiti mossi e che gli sia consentita facoltà di replica. Il socio escludendo – entro 60 giorni dalla notifica della proposta di esclusione, da effettuare con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta presa di conoscenza - può ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri esprime in merito entro 90 giorni dal ricorso, un parere motivato. Sulla proposta del Consiglio di Presidenza e sull'eventuale parere del Collegio dei Probiviri, si esprime inappellabilmente l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibera in merito in modo inappellabile con maggioranza dei due terzi dei votanti. I Soci votanti debbono rappresentare almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Il provvedimento diventa esecutivo a partire dalla data di delibera dell'Assemblea. In caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio lo stesso, ovvero i suoi eredi, non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione che restano acquisite al patrimonio della stessa.	<i>gravemente incompatibile con gli obiettivi e i principi che regolano la vita dell'associazione e con la sua buona reputazione) è preceduta da fasi preliminari di notifica sugli addebiti mossi e di replica.</i> <i>Viene deliberata dall'Assemblea ordinaria (quorum costitutivo: 50% degli aventi diritto a voto; quorum deliberativo: 2/3 dei votanti) su proposta del Consiglio di Presidenza.</i>
Art. 6. L'Assemblea dei soci della Sidea è	Art. 7. ASSEMBLEA DEI SOCI	

costituita dall'insieme dei soci Ordinari ed Onorari. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, comunque, ogni volta che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Presidenza, mediante avviso da inviare almeno quindici giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Possono essere adottate ulteriori forme di pubblicità stabilite dal Consiglio di Presidenza	L'Assemblea dei soci della SIDEA è costituita dall'insieme dei soci Ordinari ed Onorari. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, comunque, ogni volta che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Presidenza, mediante avviso da inviare almeno quindici giorni prima della convocazione mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Possono essere adottate ulteriori forme di pubblicità stabilite dal Consiglio di Presidenza.	<i>Nessuna variazione.</i>
Art. 7. L'Assemblea dei Soci è sovrana. Spetta all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria: - determinare gli indirizzi generali di azione della Società; - deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi della Società; - eleggere il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed i Revisori dei Conti; - deliberare sulle altre questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria la modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto della Società e lo scioglimento dell'Associazione.	Art. 8. COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea dei Soci è sovrana. Spetta all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria: - determinare gli indirizzi generali di azione dell'Associazione e disciplinare in modo uniforme il rapporto e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; - deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione; - eleggere il Presidente e i Componenti del Consiglio di Presidenza, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri; - deliberare sulle proposte di ammissione e di esclusione dei soci; - deliberare sulle altre questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria la modifica dello Statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione.	<i>Con l'intento di riequilibrare i poteri tra Assemblea e Consiglio di Presidenza a favore della prima, tra i compiti dell'Assemblea sono stati inseriti quelli di deliberare sull'esclusione dei soci (oltreché sull'ammissione, funzione quest'ultima già svolta dall'Assemblea ma non elencata fra i suoi compiti nello Statuto vigente).</i> <i>E' stato inoltre posto l'accento sul fatto che l'Assemblea deve operare, in ottemperanza alle disposizioni fiscali agevolative, in maniera tale che sia garantita l'effettività del rapporto associativo, ossia che quest'ultimo sia esercitato e attivo.</i> <i>L'Assemblea ha altresì il nuovo compito di eleggere i Probiviri e i componenti del Collegio Sindacale (nuovi organi), mentre non elegge più il Collegio dei Revisori dei Conti.</i>
Art. 8. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono prese con il voto favorevole della	Art. 9. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria	<i>Le modifiche apportate sono due.</i>

maggioranza assoluta dei votanti anche per mezzo di delega. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria occorre la presenza, anche per mezzo di delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Ciascun socio può disporre di non più di due deleghe. Ogni socio ha un voto. Il bilancio deve restare a disposizione dei soci nei 20 giorni precedenti l'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; una copia del verbale è depositata presso la sede dell'Associazione; qualunque socio può ottenere un'ulteriore copia.	sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, tranne quelle per l'ammissione e l'esclusione dei soci. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria occorre la presenza, della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ordinaria e straordinaria a mezzo delega. Ciascun socio può disporre di non più di due deleghe. Ogni socio ordinario in regola con qualsiasi pagamento dovuto all'Associazione ha diritto ad un voto alla stessa stregua di ogni socio onorario. L'espressione del voto può avvenire per corrispondenza anche avvalendosi di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identità del votante e la certezza della data di espressione del voto. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; una copia del verbale è depositata presso la sede amministrativa dell'Associazione; qualunque socio può ottenere un'ulteriore copia.	<i>La prima intende assegnare il diritto al voto solo ai soci in regola con i pagamenti della quota associativa annua e con eventuali altri pagamenti richiesti. Lo Statuto vigente non prevede questo aspetto e pertanto i soci potrebbero votare anche se non sono in regola con i pagamenti.</i> <i>La seconda introduce la possibilità di avvalersi del voto per corrispondenza anche con modalità telematiche, ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità di garantire l'identità del votante e la certezza della data di espressione del voto.</i>
Art. 9. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 6 membri. Il Presidente è eletto tra i Soci Professori Universitari di ruolo di prima fascia. Le candidature per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio di Presidenza sono liberamente avanzate dai Soci, interpellati per corrispondenza, almeno tre mesi prima della data fissata per l'elezione. Ciascun Socio può proporre una sola candidatura per l'elezione del Presidente e non più di due candidature per i membri del Consiglio di Presidenza. Le proposte di candidatura debbono essere espresse dai Soci secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Presidenza per garantirne la segretezza. La rosa dei candidati per la nomina a Presidente sarà composta da coloro che abbiano	Art. 10. CONSIGLIO DI PRESIDENZA Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 6 Componenti. Il Presidente è eletto tra i Soci Professori Universitari di ruolo di prima fascia. Contestualmente alla elezione del Presidente, l'Assemblea elegge, sempre a scrutinio segreto, i sei Componenti del Consiglio di Presidenza di cui almeno tre devono essere eletti tra i Soci Professori Universitari di ruolo della prima fascia ed almeno due tra i Soci appartenenti ad altre categorie. Le candidature per l'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Presidenza sono liberamente avanzate dai Soci, interpellati per corrispondenza, almeno tre mesi prima della data fissata per l'elezione. Ciascun Socio può proporre una sola candidatura per l'elezione del Presidente e non più di due candidature per i Componenti del	

ricevuto non meno del 10% del numero complessivo di preferenze espresse dai Soci per corrispondenza. Per l'elezione a Membro del Consiglio di Presidenza tale percentuale è ridotta al 5%. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, anche per mezzo di delega, su una rosa di candidati formata in base alle preferenze espresse per corrispondenza dai soci. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà, sempre a scrutinio segreto, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Contestualmente alla elezione del Presidente, l'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, i sei Membri del Consiglio di Presidenza di cui almeno tre devono essere eletti tra i Soci Professori Universitari di ruolo della prima fascia ed almeno due tra i Soci appartenenti ad altre categorie. Nell'elezione dei Membri del Consiglio ciascun Socio può esprimere un massimo di due preferenze. In caso di parità di voto viene eletto il Socio più anziano di nomina e, a parità di questa, il Socio più anziano di età. Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente, più di una volta. Il Consiglio di Presidenza nomina, nel proprio seno, il Segretario-Tesoriere.	Consiglio di Presidenza, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Presidenza. La rosa dei candidati per la nomina a Presidente sarà composta da coloro che abbiano ricevuto non meno del 10% del numero complessivo di preferenze espresse dai Soci per corrispondenza con modalità che ne garantiscano la segretezza. Per l'elezione a Componente del Consiglio di Presidenza tale percentuale è del 5%. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, anche per mezzo di delega, su una rosa di candidati formata in base alle preferenze espresse per corrispondenza dai soci. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà, sempre a scrutinio segreto, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'elezione dei Componenti del Consiglio ciascun Socio può esprimere un massimo di due preferenze. In caso di parità di voto viene eletto il Socio più anziano di nomina e, a parità di questa, il Socio più anziano di età. Il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente, più di una volta. Il Consiglio di Presidenza nomina, nel proprio seno, il Segretario-Tesoriere. L'attività del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Presidenza non può essere retribuita in alcun modo salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.	
Art. 10. Spetta al Consiglio di Presidenza: - dirigere l'attività della Società secondo le finalità dell'art. 2 e secondo le direttive generali determinate dall'Assemblea dei Soci. - proporre per l'elezione, i nominativi dei nuovi Soci Ordinari ed Onorari;	Art. 11. COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Spetta al Consiglio di Presidenza: - dirigere l'attività dell'associazione secondo le finalità dell'art. 2 e secondo le direttive generali determinate dall'Assemblea dei Soci; - esercitare la gestione ordinaria e straordinaria	<i>Fra le competenze del Consiglio di Presidenza sono state aggiunte quelle (non esplicitate dallo Statuto vigente) di:</i> - <i>esercitare la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione</i> - <i>nominare il Segretario-Tesoriere (non esplicitata</i>

- decidere insindacabilmente sulla decadenza dei Soci; - amministrare la società ed accettare legati o donazioni; - assumere, amministrare, e licenziare il personale; - redigere il bilancio; - convocare l'Assemblea.	dell'associazione; - proporre per l'elezione, i nominativi dei nuovi Soci Ordinari ed Onorari; - deliberare in prima istanza sull'esclusione dei soci, predisponendo proposte da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; - amministrare l'associazione ed accettare legati o donazioni; - assumere, amministrare, e licenziare il personale; - redigere il bilancio; - convocare l'Assemblea; - nominare il Segretario-Tesoriere; - delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi Componenti; - partecipare alle riunioni assembleari.	<i>nell'attuale Statuto)</i> - <i>delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri</i> - <i>partecipare alle riunioni assembleari.</i> <i>E' stata inoltre modificata la parte relativa al potere di esclusione dei soci, che non competerà più al Consiglio ma all'Assemblea dei soci.</i>
Art. 11. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno quattro componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere cui è affidata la custodia del libro dei verbali che deve avere le pagine numerate.	Art. 12. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno quattro componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere cui è affidata la custodia del libro dei verbali che deve avere le pagine numerate. Del verbale viene data ampia diffusione ai soci per via telematica.	<i>Viene previsto che dei verbali del Consiglio di presidenza venga data ampia diffusione ai soci per via telematica.</i>
Art. 12. Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di assenza del Presidente, assume la presidenza del Consiglio il Socio Ordinario più anziano di nomina o, a parità di questa, il più anziano di età. Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di assenza del Segretario-Tesoriere e qualora non intervenga un'apposita deliberazione dell'adunanza, gli subentra il Socio Ordinario più giovane di età. In caso di dimissioni o indisponibilità permanente da parte di un membro del Consiglio, lo stesso	Art. 13. IMPEDIMENTI E SOSTITUZIONI Nei casi d'impedimento a partecipare alle adunanze o di assenza del Presidente, assume la presidenza del Consiglio il Socio Ordinario più anziano di nomina o, a parità di questa, il più anziano di età. Nei casi d'impedimento a partecipare alle adunanze o di assenza del Segretario-Tesoriere e qualora non intervenga un'apposita deliberazione dell'adunanza, gli subentra il Socio Ordinario più giovane di età. In caso di dimissioni o indisponibilità permanente da parte di un Componente del Consiglio, lo stesso provvederà a sostituirlo cooptando il primo dei non	<i>Nessuna variazione.</i>

provvederà a sostituirlo cooptando il primo dei non eletti.	eletti.	
Art. 13. Per quanto concerne le responsabilità dei componenti del Consiglio di Presidenza, si applicano le norme di cui agli art. 18 e 22 del Codice Civile.	Art. 14. RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Per quanto concerne le responsabilità dei componenti del Consiglio di Presidenza, si applicano le norme di cui agli art. 18 e 22 del Codice Civile.	<i>Nessuna variazione.</i>
Art. 14. Il Presidente cura la convocazione delle adunanze, sottoscrive i verbali delle medesime redatti dal Segretario, cura e disciplina la pubblicazione degli Atti della Società ed amministra con il Segretario-Tesoriere il patrimonio e le rendite della Società, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea ogni atto che non riguardi l'ordinario funzionamento della Società. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società.	Art. 15. PRESIDENTE Il Presidente cura la convocazione delle adunanze, sottoscrive i verbali delle medesime redatti dal Segretario, cura e disciplina la pubblicazione degli Atti della Associazione ed amministra con il Segretario-Tesoriere il patrimonio e le rendite della Associazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea ogni atto che non riguardi l'ordinario funzionamento della Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione.	<i>Nessuna variazione.</i>
	Art. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Componenti effettivi scelti tra i soci ordinari con anzianità associativa di almeno dieci anni e tra i soci onorari. Possono altresì farne parte persone esterne all'associazione con riconosciuta esperienza, autorevolezza e indipendenza. L'elezione dei componenti del collegio spetta all'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, a scrutinio segreto. Nell'elezione ciascun Socio può esprimere un massimo di una preferenza. In caso di parità di voto viene eletto il Socio più anziano di nomina e, a parità di questa, il Socio più anziano di età. La rosa dei candidati sarà composta da coloro che abbiano ricevuto non meno del 5% del numero complessivo di preferenze espresse dai Soci per corrispondenza, avanzate con meccanismo analogo a quello indicato per l'elezione del Presidente e del	<i>Articolo nuovo contenente composizione e ruolo del Collegio dei Probiviri (nuovo organo).</i>

	Consiglio di Presidenza. La partecipazione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche elettive dell'associazione. I Componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente, più di una volta. E' rimessa al parere del Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia che sorgesse tra gli associati e tra questi e l'associazione nell'ambito della sua attività, su richiesta degli interessati. I Probiviri decidono esprimono il loro parere quali arbitri irrituali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, ma secondo legge.	
	Art. 17. COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da tre Componenti effettivi eletti tra i soci ordinari a scrutinio segreto sulla base di auto-candidature. La partecipazione al Collegio Sindacale è incompatibile con altre cariche elettive dell'associazione. I Componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente, più di una volta. Il Collegio Sindacale: - verifica il rendiconto consuntivo annuale e la sua coerenza con il bilancio preventivo, prima della sua presentazione all'Assemblea; - redige la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e la presenta all'Assemblea.	<i>Articolo nuovo contenente composizione e ruolo del Collegio Sindacale (nuovo organo sostitutivo del Collegio dei Revisori dei Conti).</i>
Art. 15. L'anno finanziario decorre dal 1° settembre e si conclude con il 31 agosto.	Art. 18. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO L'esercizio dell'associazione decorre dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio consuntivo di esercizio diretto a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il progetto di bilancio verrà accompagnato da una	<i>L'articolo è stato riformulato:</i> - <i>modificando la decorrenza dell'esercizio che è stata portata dall'1 luglio al 30 giugno di ogni anno (attualmente va dall'1 settembre al 31 agosto), al fine di rendere compatibili i tempi di svolgimento annuale del Convegno SIDEA (che si tiene orientativamente verso la metà di settembre) con i tempi tecnici di predisposizione e presa visione del fascicolo di bilancio da parte</i>

	relazione sulla gestione dell'esercizio, redatta dal Presidente in collaborazione con il Segretario-Tesoriere. Il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Presidenza, unitamente alla relazione sulla gestione dell'esercizio, viene trasmessa al Collegio Sindacale non più tardi dei 30 giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea. Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione dell'esercizio e alla relazione del Collegio Sindacale, deve essere portato a conoscenza dei soci con ogni mezzo idoneo nei 15 giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea. Il bilancio approvato deve essere trascritto nel libro degli inventari a cura del Segretario-Tesoriere e sottoscritto dai Componenti del Consiglio di Presidenza. Ciascun socio può, previa richiesta, riceverne copia per via telematica. Prevvia delibera del Consiglio di Presidenza, i soci potranno essere chiamati a garantire, se del caso, il pareggio di bilancio. Il Consiglio di Presidenza predispone altresì il bilancio preventivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, portandolo a conoscenza dei soci nei 15 giorni precedenti l'adunanza stessa con ogni mezzo idoneo.	dei soci; - <i>modificando la struttura del bilancio consuntivo, che dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente;</i> - <i>specificando modalità e tempi per la predisposizione e presentazione del bilancio consuntivo e preventivo.</i>
Art. 16. Il finanziamento della Società è assicurato dalle quote di associazione, da contributi di Enti ed Istituzioni pubblici e privati, da eventuali lasciti e donazioni e da altre entrate.	Art. 19. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dalle quote di Associazione, da contributi di Enti ed Istituzioni pubblici e privati, da eventuali lasciti e donazioni e da altre entrate.	<i>Nessuna variazione.</i>
Art. 17. La quota associativa per i Soci Ordinari è determinata dal Consiglio di Presidenza. Le proposte di variazione di tale quota sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei votanti. Le quote di associazione non sono in nessun	Art. 20. QUOTA ASSOCIATIVA La quota associativa e le sue variazioni sono proposte dal Consiglio di Presidenza e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei votanti. Le quote di associazione non sono in nessun caso	<i>Nessuna variazione.</i>

caso rivalutabili, né rimborsabili, né cedibili o trasmissibili.	rivalutabili, né rimborsabili, né cedibili o trasmissibili.	
Art. 18. In caso di scioglimento della Società il suo patrimonio passa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	Art. 21. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione potrà essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati su richiesta di almeno i due terzi dei soci e con le modalità e i termini previsti dal presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio passa ad altra associazione con finalità analoga o con finalità di ricerca nel campo dell'economia agraria o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	<i>In questo articolo, che si occupa della devoluzione del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, si dà conto di un aspetto non previsto dallo Statuto vigente, ossia delle modalità di avvio della procedura di scioglimento che sono state individuate nella richiesta in tal senso formulata da almeno i due terzi dei soci.</i> <i>Si ribadiscono le previsioni contenute in altri articoli del vigente Statuto, che demandano all'assemblea straordinaria lo scioglimento dell'ente (art.7), mentre richiedono per questo tipo di decisioni i quorum, costitutivo e deliberativo, dell'Assemblea straordinaria (art.8).</i> <i>Fra le possibili destinazioni del patrimonio residuo è stata inserito, oltre a quanto previsto dal vigente statuto, anche il trasferimento ad altra associazione con finalità di ricerca nel campo dell'economia agraria.</i>
Art. 19. I Soci si impegnano per tutta la durata del rapporto associativo a versare una quota annua stabilita dal Consiglio di Presidenza e approvata dall'Assemblea. I Soci Ordinari effettueranno il versamento della loro quota, per il 1° anno di associazione all'atto della comunicazione, da parte del Presidente, della loro avvenuta ammissione e, per gli anni successivi, non oltre il 31 gennaio. L'eventuale sospensione cautelativa del Socio può essere adottata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Presidenza. Coloro che intendano recedere dalla Società debbono darne comunicazione al Consiglio di Presidenza entro il 30 novembre di ciascun anno. In base ad insindacabile provvedimento del	Art. 22. OBBLIGHI DEI SOCI I Soci si impegnano per tutta la durata del rapporto associativo a versare una quota annua stabilita dal Consiglio di Presidenza e approvata dall'Assemblea. I Soci Ordinari effettueranno il versamento della loro quota, per il 1° anno di associazione all'atto della comunicazione, da parte del Presidente, della loro avvenuta ammissione e, per gli anni successivi, non oltre il 30 giugno. Coloro che provvederanno al pagamento in data successiva pagheranno una quota con la maggiorazione stabilita dall'Assemblea, salvo quanto stabilito all'art.6. L'eventuale sospensione cautelativa del Socio moroso può essere adottata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Presidenza.	<i>In questo articolo sono state modificate le scadenze per il pagamento delle quote sociali per permettere una più agevole ed efficiente redazione del bilancio annuale.</i>

Consiglio di Presidenza decade dalla qualità di socio chi non provvede al versamento delle quote sociali, salvo le eventuali azioni di recupero da parte della Società.	È a carico dei Soci l'onere di trasmettere qualunque eventuale variazione in merito ai recapiti ai quali può essere recapitata qualunque comunicazione dell'Associazione.	
Art. 20. I beni della società dovranno essere iscritti in un inventario di cui è custode il Segretario-Tesoriere.	Art. 23. INVENTARIO I beni dell'associazione dovranno essere iscritti in un inventario di cui è custode il Segretario-Tesoriere.	<i>Nessuna variazione.</i>
Art. 21. Il Consiglio di Presidenza compilerà il proprio regolamento interno che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione.	Art. 24. REGOLAMENTO INTERNO Il Consiglio di Presidenza, qualora ne ravvisi la necessità, può redigere il regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.	<i>E' stato previsto che l'eventuale Regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, riguardi il funzionamento dell'associazione non del Consiglio di Presidenza.</i>
Art. 22. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.	Art. 25. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE FONDI E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.	<i>Nessuna variazione.</i>
	Art. 26. NORME TRANSITORIE In sede di prima applicazione del nuovo Statuto, il Collegio dei Probiviri e il Collegio Sindacale verranno eletti nella prima Assemblea dei Soci convocata dopo la data di entrata in vigore del presente Statuto, e permarranno in carica soltanto fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Presidenza. Nel caso il Consiglio di Presidenza proponga l'esclusione di un Socio nelle more di costituzione del Collegio dei Probiviri, sarà l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi direttamente sulla proposta, senza attendere il parere del Collegio dei Probiviri. Fino all'elezione del Collegio Sindacale, le sue funzioni sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica.	